

**CONTO SOCIALE
MODALITÀ DI UTILIZZO**

Sommario

1. PREMESSA	3
a. Premio Variabile di Risultato (PVR)	3
b. Contributo Welfare Figli	3
c. Conto Welfare UBI	4
d. Provvidenza economica per familiari con disabilità con necessità di sostegno intensivo	4
2. CONTO SOCIALE – MODALITÀ DI UTILIZZO	4
2.1 Possibili utilizzi	4
2.2 Opzione A. - Rimborso spese per i figli e/o per i familiari anziani o non autosufficienti e per l'acquisto di abbonamenti mezzi pubblici e di trasporto per il dipendente e i familiari a carico. ..	5
2.2.1 Procedura per le richieste di rimborso	6
2.2.2 Caratteristiche dei documenti di spesa	6
2.2.3 Rimborso spese per figli	7
2.2.4 Rimborso spese per assistenze ai familiari anziani o non autosufficienti	14
2.2.5 Rimborso spese per gli abbonamenti mezzi pubblici e di trasporto per il dipendente e per i familiari fiscalmente a carico	15
2.2.6 Utenze	17
2.3 Opzione B. - Accesso a beni e servizi	20
2.4 Opzione C. - Contributo aggiuntivo a previdenza complementare	20
2.5 Opzione D. – Liquidazione in busta paga, valida solo per le somme derivanti da PVR	21
3. CALENDARIO RIMBORSI E/O LIQUIDAZIONI	21

1. PREMESSA

Il Conto Sociale è un conto virtuale sul quale possono essere accreditati e utilizzati, secondo le rispettive normative di riferimento, importi rinvenienti da:

- a. PVR individualmente spettante,
- b. Contributo Welfare Figli,
- c. Conto Welfare UBI.
- d. Provvidenza economica per familiari con necessità di sostegno intensivo – Conto Sociale familiari non autosufficienti

Per il Contributo Welfare Figli, per il Conto Welfare UBI e il Conto Sociale familiari non autosufficienti non è mai possibile la monetizzazione/liquidazione in cedolino.

*** **

Quando le misure di welfare sono riferite ai familiari significa che possono essere destinate, in qualità di beneficiari, solo a:

- coniuge, non legalmente separato;
- parti delle unioni civili;
- figli (naturali, riconosciuti, adottati, affidati);
- altri familiari di cui all'articolo 12 TUIR: genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, a condizione che siano conviventi con il dipendente o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Sono esclusi i conviventi di fatto, anche se inseriti nello stato di famiglia del dipendente.

*** **

a. Premio Variabile di Risultato (PVR)

Il 26 marzo 2026 è stato sottoscritto tra Intesa Sanpaolo e le Organizzazioni Sindacali l'accordo che prevede la possibilità di destinare il Premio Variabile di Risultato (PVR) individualmente spettante al Conto Sociale. Tale opzione è offerta ai colleghi destinatari del PVR con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 80.000 euro ed entro un importo massimo di 5.000 euro annui. Le regole di determinazione del PVR individualmente spettante e i criteri di attribuzione sono definiti dall'accordo 15 aprile 2025 e dalle "Regole in materia di Premio Variabile di Risultato 2025 (PVR)".

Qualora sia stata effettuata la scelta di destinazione del PVR in Conto Sociale, in caso di mancato utilizzo totale o parziale degli importi accreditati nel Conto Sociale, questi verranno liquidati con il cedolino del mese di febbraio 2027 applicando le normative contributive e fiscali vigenti al momento della liquidazione.

b. Contributo Welfare Figli

L'accordo Genitorialità del 24 dicembre 2025 stabilisce che l'Azienda riconosce un "contributo welfare" di 120 euro nei confronti di ogni figlio a carico fino a 24 anni (anche in affidamento temporaneo, purché risultino fiscalmente a carico del dipendente sulla base del provvedimento di affidamento) di dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo a richiesta utilizzabile, in alternativa al versamento a previdenza complementare, sotto forma di rimborso di spese sostenute per i medesimi figli ex articolo 51, comma 2, lett. d-bis ed f-bis del TUIR attraverso il c.d. Conto Sociale Figli.

In caso di mancato utilizzo, totale o parziale, dell'importo del Contributo Welfare Figli, il residuo verrà versato nel mese di febbraio 2027 sulla posizione individuale intestata al figlio aperta presso il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo, ove esistente; in assenza di tale posizione non sarà monetizzato alcun residuo.

Per maggiori informazioni sul Contributo Welfare Figli: #People > Normativa HR > Contratto Collettivo di 2° Livello 2026-2029 > Genitorialità

c. Conto Welfare UBI

L'Accordo per l'integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 14 aprile 2021 ha garantito nei confronti del personale ex Gruppo UBI già destinatario della misura, il mantenimento delle previsioni relative al c.d. "Conto Welfare", fruibile attraverso il Conto Sociale.

In caso di mancato utilizzo totale o parziale dell'importo relativo al Conto Welfare UBI, il residuo verrà versato a febbraio 2027 sulla posizione di previdenza complementare del dipendente aperta presso il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo, ove esistente; in assenza di tale posizione non sarà monetizzato alcun residuo.

d. Provvidenza economica per familiari con necessità di sostegno intensivo

Nell'ambito dell'Accordo 24 dicembre 2025 come integrato dall'Accordo 1° aprile 2026, il dipendente con familiare convivente con necessità di sostegno intensivo a carico, se in possesso di certificazione medica di non autosufficienza, ha diritto di richiedere la provvidenza sotto forma di rimborso delle spese sostenute per i servizi di assistenza per il suddetto familiare (cd. Conto Sociale familiari non autosufficienti) per un importo massimo di euro 5.000,00, a fronte della presentazione di idonea documentazione.

I familiari conviventi per i quali è possibile accedere al Conto Sociale familiari non autosufficienti sono:

- coniuge, non legalmente separato;
- parti delle unioni civili (ai sensi dell'art. 1, comma 20, L. 76/2016);
-
- figli (naturali, riconosciuti, adottati, affidati);
- genitori;
- fratelli e sorelle.

*** **

È sempre possibile consultare le schede dedicate all'interno della **Vetrina dei Servizi** e chiedere chiarimenti o supporto attraverso il portale #People, utilizzando il percorso #People > Assistenza HR > #People – Welfare, Wellbeing e Servizi HR > Richieste amministrative > Conto Sociale.

2. CONTO SOCIALE – MODALITÀ DI UTILIZZO

2.1 Possibili utilizzi

È possibile utilizzare il Conto Sociale attraverso l'indicazione di una o più delle seguenti destinazioni, nel rispetto di quanto specificamente previsto nelle premesse, nella procedura "**Conto Sociale – Welfare Hub**" disponibile in #People > Welfare, Wellbeing e Servizi HR > Richieste amministrative e al seguente link: <https://intesasnpaolo.welfarehub.it/gruppointesa/public/login> :

A. Rimborso delle spese sostenute e/o accesso a beni e servizi in piattaforma Welfare Hub:

- rimborso spese sostenute nel corso del 2025, se non già rimborsate tramite il Conto Sociale dello scorso anno o portate in detrazione/deduzione, e anche di quelle sostenute nel 2026, per:
 - o servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, per i figli;
 - o servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti anche non fiscalmente a carico;
 - o acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico;

- rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche relative all'anno 2026 del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, rientranti tra i "fringe benefit".

B. accesso a beni e servizi, che ricomprendono:

- o pacchetti viaggio;
- o abbonamenti a strutture sportive e palestre, centri benessere e prestazioni mediche;
- o ingressi a musei, cinema, parchi e abbonamenti editoria;
- o servizi welfare rientranti tra i "fringe benefit": voucher per carburanti, alimentari, tecnologia e abbigliamento entro i limiti di legge.

C. Versamento di contribuzione aggiuntiva alla propria posizione di previdenza complementare

D. Liquidazione in busta paga, valida solo per le somme derivanti da PVR.

2.2 Opzione A. - Rimborso spese per i figli e/o per i familiari anziani o non autosufficienti e per l'acquisto di abbonamenti mezzi pubblici e di trasporto per il dipendente e i familiari a carico.

Dal 21 maggio 2026 è disponibile la procedura per l'inserimento delle richieste di rimborso per le seguenti tipologie di spesa sostenute nel corso del 2026 e anche del 2025, se non già rimborsate tramite il Conto Sociale dello scorso anno:

- **per i figli (fiscalmente a carico e non):**
 - o **Asili nido;**
 - o **Campus estivi/invernali, doposcuola, ludoteche:** in questa tipologia sono rimborsabili i costi sostenuti per la frequenza di centri estivi o invernali, per ludoteche, per doposcuola, per corsi di lingua straniera, per soggiorni-studio/scuole all'estero e per gli strumenti informatici per didattica a distanza;
 - o **Spese di istruzione universitaria e Master:** in questa tipologia sono rimborsabili i costi di iscrizione e frequenza ai master, alle università e alle scuole di specializzazione;
 - o **Spese di istruzione non universitaria:** in questa tipologia sono rimborsabili i costi sostenuti per l'iscrizione e frequenza ai corsi di formazione professionale, per le iniziative scolastiche come gite didattiche, visite di istruzione, servizi di baby sitting e altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica, per il pagamento della mensa, per prescuola o postscuola, per rette o tasse di iscrizione alle scuole private e pubbliche, per rette di iscrizione e frequenza alle scuole di infanzia, per trasporto scolastico e per strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici per DSA (solo per familiari studenti con DSA fiscalmente a carico).
- **per il dipendente e i figli/familiari fiscalmente a carico**
 - o spese per abbonamenti mezzi pubblici e di trasporto.
- **per familiari anziani o non autosufficienti**
 - o assistenza domiciliare e badanti;
 - o assistenza domiciliare medico/ infermieristica;
 - o servizi residenziali e semiresidenziali;
 - o contributi INPS per l'assistenza domiciliare e badanti
- **per familiari non autosufficienti (SOLO per i titolari del Conto Sociale familiari non autosufficienti)**
 - o assistenza domiciliare e badanti;
 - o assistenza domiciliare medico/ infermieristica;
 - o servizi residenziali e semiresidenziali;

- contributi INPS per l'assistenza domiciliare e badanti;
- assistenze personali;
- canoni di noleggio di strumentazione a supporto della mobilità.

Per tutte le suddette spese, ove la documentazione prodotta risponda ai requisiti previsti dal presente documento, il rimborso verrà riconosciuto senza assoggettamento a tassazione e contribuzione alcuna, tramite cedolino stipendio, per l'importo pari alla spesa effettivamente sostenuta.

2.2.1 Procedura per le richieste di rimborso

Principi generali:

- i. la procedura di Conto Sociale sarà disponibile fino all'8 gennaio 2027;
- ii. le richieste di rimborso, una volta compilati tutti i campi previsti dalla maschera di inserimento dati, devono essere inviate mediante l'apposito pulsante "RICHIEDI RIMBORSO";
- iii. qualora, in sede di verifica della richiesta di rimborso, vengano rilevate delle irregolarità, la pratica non verrà annullata, ma verrà restituita al richiedente, che riceverà un'apposita mail contenente le indicazioni per la regolarizzazione. La pratica ritornerà in stato "SOSPESA" e potrà essere reinoltrata alla lavorazione, una volta effettuate le sistemazioni richieste;
- iv. qualora la richiesta sia relativa ad una spesa non ammessa o non rimborsabile, oppure vi sia la necessità di reinserirla corretta, la pratica sarà annullata, con contestuale invio di mail contenente le motivazioni (la pratica assumerà lo stato "ANNULLATA").

In #People > Normativa HR > Contratto Collettivo di 2° livello > Contratto Collettivo di II Livello 2026-2029 > PVR-Premio Variabile di Risultato > Conto Sociale 2025 è disponibile il manuale per l'inserimento delle richieste di rimborso e/o per l'accesso a beni e servizi in Welfare HUB.

Si evidenzia che:

- è necessario inserire una richiesta di rimborso per ogni documento di spesa (nel caso vengano pagate fatture mensili relative ad esempio a rette scolastiche, sarà necessario inserire una richiesta di rimborso per ogni fattura);
- è necessario inserire una richiesta di rimborso per ogni anno di pagamento (2025 o 2026);
- è necessario compilare con attenzione tutti i campi previsti;
- è necessario confermare la dichiarazione obbligatoria per procedere con l'invio della richiesta di rimborso.

2.2.2 Caratteristiche dei documenti di spesa

I documenti di spesa (fattura, ricevuta, MAV, ticket sanitario, cedolino stipendio o altra documentazione fiscalmente valida attestante la spesa sostenuta) devono consentire di individuare la tipologia di spesa sostenuta e il soggetto fruitore (es. dipendenti, figli, coniuge).

Il documento di spesa deve essere emesso dal soggetto che ha fornito il servizio.

In alternativa alla documentazione sopra indicata, per le sole tipologie di spesa riferite alla frequenza di cicli scolastici e di scuola dell'infanzia, potrà essere accettata una dichiarazione debitamente timbrata, sottoscritta e redatta su carta intestata da parte del percettore dei pagamenti effettuati, contenente tutti gli elementi identificativi attestanti le spese sostenute (tipologia di spesa, soggetto che l'ha sostenuta, soggetto a favore del quale è stata sostenuta).

In caso di richieste di rimborso riferite a strumenti compensativi/sussidi tecnici e informatici per DSA, oltre ai certificati richiamati nel paragrafo specifico e alla documentazione di spesa richiamata in quello presente è altresì necessario che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale compare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato. È inoltre necessario allegare certificato di iscrizione alle classi di scuola primaria o scuola secondaria fino al secondo grado.

Spese sostenute per figli fiscalmente e non fiscalmente a carico: la documentazione di spesa deve sempre riportare i dati del figlio (nome e cognome e/o codice fiscale) per il quale la spesa è stata sostenuta.

Familiari anziani o non autosufficienti: la documentazione di spesa deve sempre riportare i dati del familiare anziano o non autosufficiente (nome, cognome e codice fiscale) cui la spesa si riferisce.

Il documento di spesa dovrà essere intestato al dipendente titolare del Conto Sociale, al familiare del dipendente cui la spesa si riferisce ovvero anche ad un diverso soggetto (es. coniuge del dipendente), purché la spesa sia stata sostenuta dal dipendente titolare del Conto Sociale.

La documentazione in originale dovrà essere conservata dal dipendente fino alla fine del quinto anno solare successivo a quello in cui la spesa oggetto di rimborso è stata sostenuta.

Potranno essere disposte verifiche sui rimborsi richiesti/effettuati; a fronte di specifica richiesta dovrà essere prodotta la documentazione in originale.

La documentazione relativa a spese rimborsate tramite Conto Sociale non potrà essere utilizzata, per la parte oggetto di rimborso, per richiedere il riconoscimento di rimborsi o provvidenze per ulteriori analoghe iniziative (ad esempio le richieste al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo), nemmeno da parte di altri datori di lavoro né possono essere richieste - a fronte delle medesime spese - deduzioni fiscali e/o provvidenze ulteriori che presuppongano il sostenimento della spesa, nemmeno da parte del coniuge del dipendente titolare del Conto Sociale.

La quota di spesa rimborsata tramite il Conto Sociale non potrà pertanto essere utilizzata in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

2.2.3 Rimborso spese per figli

Sono rimborsabili le spese sostenute per:

- figli fiscalmente a carico (anche se solo in quota parte);
- figli non fiscalmente a carico, purché ricompresi nel nucleo familiare del genitore titolare del Conto Sociale.

Non sono invece rimborsabili:

- le spese accessorie anche se relative all'ambito scolastico/universitario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: affitto in caso di studente fuori sede, materiali necessari all'attività scolastica diversi dai libri di testo, contributi alla scuola a vario titolo e attività non previste nel piano formativo);
- le spese accessorie relative a bolli, interessi di mora, commissioni d'incasso, spese di spedizione, ecc.;
- le spese sostenute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la scuola di preparazione agli esami, i corsi di formazione professionale se non finalizzati al conseguimento di una qualifica;
- le spese sostenute per corsi/attività sportive e ludiche;
- le spese sostenute per corsi di formazione o abilitazione professionale (es. abilitazione ad avvocato, commercialista, ecc.), né le relative tasse;
- le spese per i figli del coniuge.

Nel caso di contributi economici per l'iscrizione a scuola erogati a livello statale o regionale, oltre che di provvidenze di studio erogate quale contributo alla spesa sostenuta, non potrà essere richiesto il rimborso per il tramite del Conto Sociale per la parte già oggetto di contributo/rimborso.

Attenzione

- I corsi sportivi sono rimborsabili?
No, i corsi sportivi non sono rimborsabili in Conto Sociale.

- I corsi frequentati al di fuori della programmazione scolastica sono rimborsabili?
Sono rimborsabili solo i corsi di lingua che non siano ripetizioni.

*** **

Asili nido

Sono rimborsate le spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza di asili nido, sia pubblici che privati, ivi compresi gli asili nido aziendali, nonché i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi. Non sono rimborsabili ulteriori diverse spese accessorie eventualmente evidenziate nel documento (es. materiali didattici o per la cura e l'igiene del bambino).

Sono rimborsate le spese sostenute per i servizi di tagesmutter, le quote di partecipazione nei cosiddetti "nidi famiglia", nidi condominiali o nidi a domicilio.

Attenzione

- **Posso richiedere il rimborso delle rette per l'asilo nido se ho già richiesto anche il contributo statale previsto (cosiddetto "bonus nido")?**

In tal caso è possibile richiedere il rimborso delle rette solo per la quota eccedente il contributo statale richiesto.

Istruzione non universitaria

Sono rimborsabili le seguenti spese relative all'iscrizione e frequenza dei figli a scuole pubbliche o private nell'ambito dell'intero ciclo scolastico (dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado):

- tassa di iscrizione;
- rette di frequenza;
- mensa scolastica;
- somme destinate alle gite didattiche, visite di istruzione e servizi di baby-sitting rilevabili dalle specifiche comunicazioni scolastiche;
- somme destinate ad altre iniziative scolastiche incluse nel piano dell'offerta formativa, rilevabili anch'esse dalle specifiche comunicazioni scolastiche;
- servizio di trasporto esclusivamente connesso alla frequenza scolastica (ad esempio scuolabus);
- iscrizione e frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta;
- pre-scuola e post-scuola;
- strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici per DSA (solo per familiari studenti con DSA fiscalmente a carico)

Sono rimborsabili anche le spese relative all'iscrizione e frequenza dei figli a scuole pubbliche o private all'estero, anche nel caso di frequenza infra-annuale (ad es.: trimestrale/semestrale/annuale), in sostituzione dell'analogo ciclo scolastico frequentato in Italia.

Sono rimborsabili le spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della riletture e della contestuale correzione degli errori;

- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura.

Ai fini del rimborso della spesa sostenuta, il dipendente deve presentare un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per il proprio familiare a carico, la diagnosi di DSA. Il rimborso spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione sopra citata, ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico. L'ulteriore documentazione necessaria ai fini del rimborso è specificata nel successivo paragrafo - Caratteristiche dei documenti di spesa.

Attenzione

- **Relativamente alle spese per istruzione è ammissibile quale documento giustificativo della spesa sostenuta un'attestazione di pagamento rilasciata direttamente dalla scuola o dall'ente erogatore del servizio? E se sì quali caratteristiche deve avere tale attestazione?**

Per le richieste di rimborso relative alle spese per istruzione è ammissibile quale documento di spesa anche la dichiarazione dei pagamenti ricevuti rilasciata dall'ente erogatore del servizio, purché contenga i seguenti elementi:

- dati identificativi dell'ente emittente;
- data di rilascio;
- causale dei pagamenti ricevuti (es. retta scolastica con periodo di riferimento);
- importo e data del pagamento ricevuto (o dei singoli pagamenti);
- indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa;
- indicazione del soggetto a favore del quale la spesa è stata sostenuta (cognome e nome del figlio);
- timbro e firma dell'ente emittente.

- **Se nel documento di spesa risultano incluse più tipologie di spese rimborsabili (es. rette scolastiche e spesa per la mensa) è possibile inserire un'unica richiesta di rimborso o è necessario inserire più pratiche distinte per tipo di spesa?**

Se le spese incluse nel documento di spesa sono tutte rimborsabili, è possibile inserire in procedura un'unica richiesta di rimborso indicando nel campo "tipologia di spesa" la tipologia di spesa prevalente.

Ove siano anche presenti spese non rimborsabili (ad es. bolli), nel campo "importo richiesto" della mappa di inserimento richieste di rimborso andrà indicato il solo importo rimborsabile.

Nel campo "importo fattura" va invece indicato l'importo totale del documento di spesa allegato.

- **Se nel documento di spesa per istruzione sono incluse indistintamente le spese sostenute per più di un figlio, al fine di inserire la richiesta di rimborso è necessario chiedere all'ente emittente l'indicazione puntuale degli importi di pertinenza per ciascun figlio?**

No, l'importo complessivo delle spese ammissibili al rimborso può essere suddiviso in parti uguali tra i figli cui si riferisce (i cui nominativi devono però essere tutti indicati sul documento di spesa), salvo diversamente specificato sul documento stesso.

- **Ho ottenuto un contributo economico a livello regionale che copre quota parte delle spese sostenute per figli relative all'istruzione. È possibile chiedere il rimborso, tramite il conto sociale, per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale?**

Sì, nel caso di contributi economici relativi a spese di istruzione erogati a livello statale o regionale è possibile inoltrare, per il tramite del conto sociale, una richiesta di rimborso per la parte non già oggetto di contributo/rimborso.

→ **Sono rimborsabili tramite il conto sociale anche le spese sostenute per il pagamento del trasporto scolastico?**

Sì, tuttavia sono ammesse al rimborso esclusivamente le spese relative al servizio di trasporto connesso alla frequenza scolastica (es. scuolabus).

→ **Nel caso di spese relative a rette scolastiche, l'importo del rimborso sarà relativo all'intera somma spesa, comprensiva anche delle relative spese "accessorie" (es. commissione relativa al pagamento del bollettino postale o del bonifico bancario) o queste ultime verranno detratte?**

Verrà rimborsata la spesa effettivamente sostenuta per gli oneri rimborsabili previsti, al netto degli eventuali oneri accessori (commissioni o spese bancarie).

→ **Sono rimborsabili ulteriori spese scolastiche (es. gite didattiche, potenziamento lingua straniera, ecc.) rientranti nel POF previsto dalla scuola?**

Per tutte le iniziative presenti nel POF, come viaggi d'istruzione, corsi vari e/o altre attività previste, devi allegare le ricevute PagoPa/PagoInrete contenenti tutti i dati necessari al rimborso oppure la circolare scolastica e l'attestazione di pagamento.

→ **I "contributi volontari/erogazioni liberali" richiesti da alcune scuole all'atto dell'iscrizione sono rimborsabili?**

Sì, tutte le spese relative all'iscrizione scolastica, indipendentemente dalla definizione "erogazione liberale/contributo volontario" indicata nelle Circolari delle scuole, sono rimborsabili tramite Conto Sociale, in quanto finalizzate ai servizi di educazione e istruzione.

Tali importi, se rimborsati tramite Conto Sociale, non saranno più detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.

→ **A favore di chi sono rimborsabili le spese sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi/sussidi tecnici e informatici per DSA?**

È possibile chiederne il rimborso solo per i familiari fiscalmente a carico fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, anche se maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).

→ **Cosa si intende per strumenti compensativi essenziali per DSA?**

Per strumenti compensativi essenziali si intendono quelli che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurano ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere.

Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc...

→ **Cosa si intende per sussidi tecnici e informatici per DSA?**

Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura.

→ **Quale documentazione devo produrre per avere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi/sussidi tecnici e informatici per DSA?**

Come per tutte le richieste di rimborso bisogna far riferimento ai documenti richiesti nelle Modalità di Utilizzo e allegare inoltre:

- certificato rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per il proprio familiare la diagnosi di DSA;
- fattura o scontrino fiscale, nel quale va indicato anche il codice fiscale (e/o cognome e nome) del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato;
- documento/certificato che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi/strumenti compensativi acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato, risultante dalla certificazione rilasciata dal SSN (o da specialisti o strutture accreditate) ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico;
- certificato di iscrizione alle classi di scuola primaria o scuola secondaria fino al secondo grado.

Istruzione universitaria e Master

Sono rimborsabili le spese di:

- iscrizione e frequenza ad università pubbliche o private;
- iscrizione e frequenza a corsi di specializzazione postlaurea purché organizzati e frequentati presso strutture universitarie riconosciute; in tale ambito restano tuttavia esclusi i tirocini formativi, anche qualora aventi funzione abilitante allo svolgimento della professione.
- iscrizione e frequenza a master universitari riconosciuti (master universitario di I livello, rilasciato al termine di corsi a cui si può accedere con la laurea o titoli legalmente equipollenti, e master universitario di II livello rilasciato al termine di corsi a cui si viene ammessi se in possesso di laurea specialistica o magistrale ai sensi del D.M. 270/2004).

Il master universitario ha un preciso riconoscimento legale del titolo in Italia (legge n. 127 del 15 maggio 1997 e decreto n. 509 del 3 novembre 1999). Sono rimborsabili i master post-laurea esclusivamente rivolti ai giovani laureati e laureandi organizzati da Istituti di formazione e Università.

Sono altresì rimborsabili le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari all'estero.

Attenzione

→ **Se utilizzo il Conto Sociale per pagare le tasse universitarie, le posso portare anche in detrazione nella dichiarazione dei redditi?**

La quota di spesa rimborsata tramite il Conto Sociale non può anche essere detratta in sede di dichiarazione dei redditi.

→ **Le spese per test di ammissione e di pre-immatricolazione sono rimborsabili?**

Sì, sono rimborsabili, se corredate da idonea documentazione.

→ **Sono rimborsabili le spese di affitto/alloggio universitario?**

No, non sono rimborsabili in Conto Sociale.

Campus estivi/invernali, doposcuola, ludoteche

Sono rimborsabili le spese sostenute per:

- i centri estivi/invernali;
- le ludoteche;
- il doposcuola;
- la frequenza di corsi di lingua straniera;
- i soggiorni-studio/scuole all'estero;
- gli strumenti informatici per la didattica a distanza.

In particolare, sono rimborsabili le spese sostenute durante i periodi di sospensione scolastica per:

- soggiorni presso strutture e alloggi per vacanze che prevedono la formula residenziale (pernottamento) per brevi soggiorni, in genere su base settimanale, riservati a bambini e ragazzi;
- frequenza, senza formula residenziale, di centri estivi/invernali che organizzino attività ludico/ricreative, di studio o sportive purché sempre con finalità di intrattenimento;

- frequenza ludoteche.

La spesa è rimborsabile esclusivamente per i figli minorenni che frequentano la scuola.

Per ottenere il rimborso della spesa è necessario produrre fattura emessa dalla struttura/società/associazione che organizza il periodo di intrattenimento, con esplicita indicazione dell'attività svolta ed il dettaglio del periodo di frequenza.

In alternativa potrà essere accettata ricevuta numerata con specifica di tutti gli elementi sopra evidenziati.

Attenzione

→ **Quali documenti devo produrre per avere il rimborso di un centro estivo frequentato da mio figlio?**

È necessario allegare il documento di spesa (fattura/ricevuta/dichiarazione) riportante i dati del figlio, l'importo pagato, il periodo di frequenza e la causale di pagamento (centro/campus estivo). Qualora il documento di spesa non riporti il periodo di frequenza e/o la causale di pagamento, o quest'ultima non sia inequivocabilmente riferita ad un centro estivo, è necessario allegare il programma redatto dall'ente organizzatore.

→ **Ho richiesto il contributo previsto da ALI, per la frequenza dei miei figli a campus estivi non convenzionati. Posso inoltrare anche la pratica per il rimborso della spesa a valere sul conto sociale?**

Nel caso in cui sia stato già richiesto il contributo previsto da ALI, si potrà usufruire del rimborso, tramite conto sociale, per l'importo di spesa sostenuta al netto del suddetto contributo.

→ **Se mio figlio ha partecipato ad un centro estivo acquistato tramite ALI, che documentazione devo produrre per beneficiare del rimborso?**

È necessario allegare la fattura e le stampe delle videate estratte dal sito di ALI relative allo "storico adesioni" e "visualizzazione adesione".

Si ricorda che l'importo richiesto a rimborso deve essere decurtato del contributo riconosciuto da ALI.

→ **Ho acquistato tramite ALI un centro estivo per mio figlio e ho scelto il pagamento in 4 rate; che documentazione devo produrre come attestazione di pagamento?**

Può essere richiesto a rimborso solo l'importo relativo alla/e rata/e effettivamente addebitata/e. È necessario allegare copia dell'estratto conto in cui sia visibile l'intestazione del conto e l'addebito/i interessato/i, nonché la fattura e le stampe delle videate estratte dal sito di ALI relative allo "storico adesioni" e "visualizzazione adesione".

Si ricorda che l'importo richiesto a rimborso deve essere decurtato del contributo riconosciuto da ALI, che verrà conteggiato per intero a partire dalla prima rata addebitata.

→ **Posso richiedere il rimborso di un centro estivo se ho già richiesto anche il contributo statale previsto (cosiddetto "bonus centri estivi")?**

In tal caso è possibile richiedere il rimborso del centro estivo solo per la quota eccedente il contributo statale richiesto.

→ **Che documentazione devo produrre per beneficiare del rimborso di un soggiorno-studio all'estero di mio figlio?**

È necessario allegare la fattura rilasciata dall'ente organizzatore, riportante:

- nome e cognome (o c.f.) del figlio
- periodo di frequenza
- destinazione
- dettaglio dei costi sostenuti

→ **Che documentazione devo produrre per beneficiare del rimborso di un soggiorno-studio all'estero di mio figlio?**

È necessario allegare la fattura rilasciata dall'ente organizzatore, riportante:

- nome e cognome (o c.f.) del figlio
- periodo di frequenza

- destinazione
- dettaglio dei costi sostenuti

Testi scolastici e universitari

Sono rimborsabili i libri di testo della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché i libri di testo universitari.

È necessario produrre la fattura nella quale dovranno essere presenti i seguenti elementi:

- elenco dei testi scolastici acquistati;
- nome e cognome del figlio per il quale sono stati acquistati i libri.

Dovrà anche essere prodotto l'elenco dei testi scolastici richiesti dalla scuola secondaria di primo e secondo grado di iscrizione (non saranno rimborsabili i testi non ivi ricompresi).

Nel caso di richiesta di rimborso di testi universitari, in alternativa all'elenco dei testi scolastici richiesti, dovrà essere fornita copia del certificato di iscrizione.

Non saranno rimborsabili i libri diversi dai testi universitari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il codice civile, il codice di procedura penale, etc. etc.).

Non saranno rimborsabili le spese sostenute per l'acquisto di libri "pro compiti vacanze estive" (libri indicati dalle scuole per il periodo estivo).

Qualora nella fattura di acquisto di libri scolastici non risultasse l'elenco dei testi e/o il nome e cognome del figlio per il quale sono stati acquistati i libri, è possibile allegare alla richiesta di rimborso la prenotazione o altro documento riportante gli elementi mancanti in fattura, purché sia possibile collegare inequivocabilmente l'allegato alla fattura (es. nella fattura è riportato il numero della prenotazione che elenca i testi scolastici acquistati e/o il nome del figlio).

Attenzione

- **Gli scontrini fiscali sono considerati validi come giustificativi di spesa per ottenere il rimborso delle spese sostenute per acquisto libri? Se no, quali giustificativi devono essere prodotti? E quali indicazioni devono riportare?**

No, per i libri non sono sufficienti gli scontrini fiscali, ma deve essere prodotta la fattura riportante nome e cognome del figlio/a, contenente l'elenco dei titoli dei testi scolastici acquistati.

Nel caso di testi scolastici dovrà comunque essere prodotto l'elenco ufficiale dei testi richiesti dalla scuola di iscrizione.

- **Se non ho la possibilità di farmi rilasciare una fattura con l'elenco puntuale dei libri acquistati e/o il nome e cognome del figlio per il quale sono stati acquistati, posso allegare a supporto della mia domanda di rimborso il documento di prenotazione o altro allegato nel quale questi elementi compaiono?**

Sì, qualora nella fattura di acquisto di libri scolastici non risultasse l'elenco dei testi e/o il nome e cognome del figlio per il quale sono stati acquistati i libri, è possibile allegare alla richiesta di rimborso la prenotazione o altro documento riportante gli elementi mancanti in fattura, purché sia possibile collegare inequivocabilmente l'allegato alla fattura (es. nella fattura è riportato il numero della prenotazione che elenca i testi scolastici acquistati e/o il nome del figlio).

Nel caso di testi scolastici dovrà comunque essere prodotto l'elenco ufficiale dei testi richiesti dalla scuola di iscrizione.

- **Che documentazione devo produrre per avere il rimborso dei testi universitari?**

È necessario produrre la fattura riportante nome e cognome del figlio/a, contenente l'elenco dei titoli dei testi universitari acquistati.

È inoltre, necessario allegare copia del certificato di iscrizione universitaria o altra documentazione attestante il corso di studi frequentato (es. dichiarazione sostitutiva di certificazione estratta dal sito dell'università, datata e firmata dallo studente).

→ **Se ho acquistato dei libri scolastici sul sito convenzionato con ALI, quale documentazione devo produrre? E come mi devo comportare con il contributo previsto da ALI in questo caso?**

È necessario produrre la fattura emessa dal fornitore dove risulta l'elenco dei titoli dei libri acquistati e il nome e cognome dello studente.

È necessario allegare altresì l'elenco dei libri scolastici adottati dalla scuola.

Nel caso in cui sia stato già richiesto il contributo previsto da ALI, si potrà usufruire del rimborso, tramite conto sociale, per l'importo di spesa sostenuta al netto del suddetto contributo.

2.2.4 Rimborso spese per assistenze ai familiari anziani o non autosufficienti

Sono rimborsabili le spese sostenute per l'assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, anche se non fiscalmente a carico e non conviventi.

Per familiari anziani si fa riferimento a soggetti autosufficienti che abbiano compiuto i 75 anni di età.

Per familiari non autosufficienti si intendono coloro i quali, a prescindere dall'età anagrafica, non siano in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare indumenti, nonché le persone che necessitano di assistenza continuativa, come definiti dalla normativa fiscale (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016).

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica in corso di validità.

I familiari per i quali è possibile chiedere il rimborso sono:

- coniuge, non legalmente separato;
- parti delle unioni civili (ai sensi dell'art. 1, comma 20, L. 76/2016);
- figli (naturali, riconosciuti, adottati, affidati);
- altri familiari di cui all'articolo 12 TUIR: genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, a condizione che siano conviventi con il dipendente o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Sono esclusi i conviventi di fatto, anche se inseriti nello stato di famiglia del dipendente.

Per ottenere il rimborso delle spese sopradescritte è necessario produrre fattura, cedolino stipendio, o altra idonea documentazione di spesa fiscalmente valida emessa dalla struttura/società/associazione/soggetto che ha svolto il servizio di assistenza.

SOLO per i titolari del **Conto Sociale familiari non autosufficienti** sono altresì rimborsabili le spese sostenute per:

- prestazioni rese da operatori socio-sanitari, per l'assistenza personale nell'espletamento degli atti della vita quotidiana (ad esempio supporto nell'espletamento delle funzioni di alimentazione, nella cura dell'igiene personale, nella deambulazione), per l'assistenza svolta a favore del familiare da logopedista, fisioterapista, medico psicologo;
- canoni di noleggio di strumentazione a supporto della mobilità.

Attenzione

→ **Cosa si intende per familiari anziani e non autosufficienti?**

Sono rimborsabili le spese sostenute per l'assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, anche se non fiscalmente a carico e non conviventi.

Per familiari anziani si fa riferimento a soggetti autosufficienti che abbiano compiuto i 75 anni di età.

Per familiari non autosufficienti si intendono coloro i quali, a prescindere dall'età anagrafica, non siano in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare indumenti, nonché le persone che necessitano di assistenza continuativa, come definiti dalla normativa fiscale (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016).

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica in corso di validità.

I familiari per i quali è possibile chiedere il rimborso sono:

- coniuge, non legalmente separato;
- parti delle unioni civili (ai sensi dell'art. 1, comma 20, L. 76/2016);
- figli (naturali, riconosciuti, adottati, affidati);
- altri familiari di cui all'articolo 12 TUIR: genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, a condizione che siano conviventi con il dipendente o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Sono esclusi i conviventi di fatto, anche se inseriti nello stato di famiglia del dipendente.

→ **Quali documenti devo produrre per beneficiare del rimborso spese sostenute per il pagamento dello stipendio della badante di un familiare auto/non autosufficiente?**

È necessario allegare il cedolino stipendio. Se il cedolino non riporta la qualifica di badante, è necessario produrre il contratto di lavoro da cui evincerla.

Qualora nemmeno il contratto di lavoro riporti tale dato, è possibile allegare una dichiarazione datata e firmata dal richiedente e controfirmata dal/dalla badante che certifichi la mansione.

2.2.5 Rimborso spese per gli abbonamenti mezzi pubblici e di trasporto per il dipendente e per i familiari fiscalmente a carico

Sono rimborsabili le spese sostenute per gli abbonamenti relativi al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per il dipendente e per i familiari fiscalmente a carico, utilizzati per la propria mobilità quotidiana.

Non sono rimborsabili i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria (ad es. i biglietti a tempo) e le carte di trasporto integrate, che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto (ad es. le carte turistiche).

È necessario allegare alla richiesta di rimborso la copia fronte e retro del titolo di viaggio. L'abbonamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. dati dell'ente emittente il titolo di viaggio;
- b. descrizione delle caratteristiche del trasporto (ad es. abbonamento annuale);
- c. importo pagato;
- d. data di emissione/utilizzazione.

Nel titolo di viaggio devono essere indicate la durata dell'abbonamento e la spesa sostenuta. Se tali informazioni non sono contenute nel titolo di viaggio, il dipendente potrà richiedere al gestore del servizio il rilascio della fattura o allegare altra idonea documentazione attestante la data di pagamento. Qualora non sia possibile procurarsi la suddetta documentazione integrativa, la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell'abbonamento.

Attenzione

→ **Chi può richiedere il rimborso?**

La richiesta di rimborso per gli abbonamenti relativi al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale può essere chiesta dal dipendente per sé stesso e per i familiari fiscalmente a carico.

→ **Cosa si intende per abbonamento?**

Per abbonamento si intende un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Non sono rimborsabili i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria (ad es. i biglietti a tempo) e le carte di trasporto integrate, che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto (ad es. le carte turistiche).

→ **Cosa si intende per trasporto pubblico?**

Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto il trasporto di persone, resi da enti pubblici o da soggetti privati affidatari del servizio pubblico, operanti in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.

→ **Che documentazione bisogna allegare alla richiesta di rimborso?**

È necessario allegare alla richiesta di rimborso la copia fronte e retro del titolo di viaggio (ad es. biglietto cartaceo, tesserino, smart card, ecc.), che deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) dati dell'ente emittente il titolo di viaggio;
- b) descrizione delle caratteristiche del trasporto (ad es. abbonamento annuale);
- c) importo pagato;
- d) data emissione/utilizzazione.

Il titolo di viaggio assolve la funzione dello scontrino fiscale; qualora il titolo di viaggio non riporti la data di emissione, la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell'abbonamento.

Sul titolo di viaggio devono essere indicate la durata dell'abbonamento e la spesa sostenuta. Se tali informazioni non sono contenute nel titolo di viaggio, il dipendente potrà richiedere al gestore del servizio il rilascio della fattura o allegare altra idonea documentazione attestante la data di pagamento (ad es. stampa dal sito con URL).

→ **Se ho ricevuto da ALI un contributo per l'acquisto dell'abbonamento per il trasporto pubblico come mi devo comportare?**

Nel caso in cui sia stato già richiesto il contributo previsto da ALI, si potrà usufruire del rimborso, tramite conto sociale, per l'importo di spesa sostenuta al netto del suddetto contributo.

→ **Ho acquistato l'abbonamento tramite il Mobility Office di Intesa Sanpaolo, che documentazione bisogna presentare per beneficiare del rimborso?**

È necessario allegare alla richiesta di rimborso la copia fronte e retro del titolo di viaggio (ad es. biglietto cartaceo, tesserino, smart card, ecc.), che deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. dati dell'ente emittente il titolo di viaggio;
- b. descrizione delle caratteristiche del trasporto (ad es. abbonamento annuale);
- c. importo pagato;
- d. data emissione/utilizzazione.

Sul titolo di viaggio devono essere indicate la durata dell'abbonamento e la spesa sostenuta. Se tali informazioni non sono contenute nel titolo di viaggio, il dipendente potrà richiedere al gestore del servizio il rilascio della fattura o allegare altra idonea documentazione attestante la data di pagamento (ad es. stampa dal sito con URL).

Nel caso di pagamenti rateali, si ricorda che sono rimborsabili esclusivamente le rate già addebitate, divise per anno di pagamento (ad es. una richiesta per la somma degli addebiti sostenuti nel 2025 e una richiesta per la somma degli addebiti sostenuti nel 2026).

Per le rate successivamente addebitate, potrà essere inoltrata richiesta di rimborso solo dopo l'avvenuto addebito delle rate stesse.

2.2.6 Utenze

Sono rimborsabili le spese relative ai consumi 2026 delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. **Questa tipologia di rimborso rientra nella categoria FRINGE BENEFIT.**

Attenzione

→ **Come posso determinare l'importo da inserire in autodichiarazione per il pagamento delle utenze domestiche, al fine di non superare il limite dei fringe benefit previsto per il 2026?**

In fase di autodichiarazione è necessario conoscere la propria soglia annuale di non imponibilità prevista per la fruizione di servizi welfare/rimborsi della categoria fringe benefit. La stessa sarà disponibile nella piattaforma Welfare Hub, ma non tiene conto di eventuali altri fringe benefit già fruiti o che saranno fruiti in corso d'anno e che possono incidere sulla soglia di spettanza.

È onere del dipendente verificare il rispetto del limite del fringe benefit per effetto degli importi autocertificati nell'applicativo (tenendo conto di tutti gli eventuali ulteriori fringe benefit fruiti nel corso del 2026, es. interessi per mutui e prestiti con tassi agevolati rispetto all'MRO, foresterie, ecc.).

Il rimborso può riguardare utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge, dai figli o dagli altri familiari di cui all'articolo 12 TUIR: genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, a condizione che siano conviventi con il dipendente o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Sono rimborsabili le bollette relative a consumi 2026. Si deve far riferimento al periodo di fatturazione dei consumi indicato nella bolletta, che deve riguardare il 2026.

Attenzione

→ **Chi può beneficiare del rimborso delle bollette?**

Possono richiedere il rimborso delle bollette i dipendenti in servizio che abbiano destinato il proprio PVR/PAV/Premio Sociale/Conto Welfare UBI a Conto Sociale per il rimborso delle spese sostenute e/o accesso a beni e servizi in piattaforma Welfare Hub, tenendo conto della propria soglia annuale dei "fringe benefit".

→ **Come faccio a richiedere il rimborso delle bollette?**

Devi compilare il form di richiesta rimborso utenze all'interno della piattaforma Welfare Hub.

→ **Quali sono le bollette/fatture delle utenze domestiche che possono essere indicate nell'autodichiarazione?**

Il rimborso può riguardare utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge, dai figli o dagli altri familiari di cui all'articolo 12 TUIR (**): genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, a condizione che siano conviventi con il dipendente o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria

(**) sono equiparati al matrimonio solo le unioni civili tra persone dello stesso sesso, cfr. L. 76/2016.

→ **A chi deve essere intestata la bolletta?**

La bolletta può essere intestata al dipendente, al coniuge, ai figli o agli altri familiari di cui all'articolo 12 TUIR (**): genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, a condizione che siano conviventi con il dipendente o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

(**) sono equiparati al matrimonio solo le unioni civili tra persone dello stesso sesso, cfr. L. 76/2016.

→ **Quali anni di bollette sono rimborsabili?**

Sono rimborsabili le bollette relative a consumi 2026. Si deve far riferimento al periodo di fatturazione dei consumi indicato nella bolletta, che deve riguardare il 2026.

→ **Posso chiedere il rimborso per le utenze della seconda casa?**

Sì, il rimborso può riguardare utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge, dai figli o dagli altri familiari di cui all'articolo 12 TUIR: genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, a condizione che siano conviventi con il dipendente o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

→ **Posso chiedere il rimborso di una bolletta/fattura pagata nel 2026, ma relativa a consumi del 2025?**

No, le fatture/bollette devono riguardare solo i consumi effettuati nell'anno 2026. Si precisa che una fattura dei consumi dic2025/gen2026 è rimborsabile solo per la parte dei consumi riferibili al 2026 e solo se il fornitore abbia indicato distintamente in fattura gli importi di competenza di ciascun mese.

→ **Nella bolletta/fattura della luce è compreso anche il Canone RAI e/o un'assicurazione aggiuntiva: devo scorporarli dal rimborso?**

Sì, il canone RAI non può essere chiesto a rimborso, così come non sono rimborsabili eventuali assicurazioni aggiuntive presenti in fattura/bolletta.

→ **Una stessa bolletta/fattura può essere oggetto di più rimborsi parziali da parte di due familiari?**

No, le fatture già parzialmente o totalmente rimborsate non possono essere oggetto di ulteriori richieste di rimborso.

→ **Due familiari, entrambi dipendenti del Gruppo ISP, possono richiedere il rimborso, anche parziale, della medesima bolletta/fattura?**

No, la stessa bolletta/fattura non può essere oggetto di rimborso (neanche parziale) a favore di entrambi i dipendenti. È tuttavia possibile che i due dipendenti chiedano il rimborso di fatture diverse con riguardo alla stessa utenza.

→ **Due familiari possono richiedere il rimborso, anche parziale, della medesima bolletta/fattura presso diversi datori di lavoro?**

No, la stessa bolletta/fattura non può essere oggetto di rimborso (neanche parziale) a favore di entrambi i familiari, ancorché dipendenti presso datori di lavoro diversi. È tuttavia possibile che i medesimi familiari chiedano il rimborso di fatture diverse con riguardo alla stessa utenza.

→ **Le spese sostenute per il teleriscaldamento o per l'acquisto di GPL stoccato in apposite bombole, sono rimborsabili?**

Sì, purché riferite a consumi del 2026 e destinate al riscaldamento.

→ **Le spese sostenute per l'acquisto di legna e pellet per la stufa sono rimborsabili?**

No, sono rimborsabili solo le spese per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

→ **Sono rimborsabili le fatture/bollette in caso di compensazione con energia autoprodotta (es. pannelli solari)?**

Sì, l'importo della bolletta è rimborsabile se si riferisce a consumi 2026, a prescindere dall'eventuale compensazione con l'energia autoprodotta dal dipendente.

→ **Sono rimborsabili le fatture/bollette a canone unico per luce, gas, acqua, internet, telefono, ecc.?**

Sono rimborsabili solo i consumi 2026 riferiti alle utenze domestiche di acqua, luce e gas, e solo se il fornitore abbia indicato distintamente in fattura gli importi di competenza di ciascun servizio.

→ **Sono proprietario di un appartamento concesso in affitto, posso chiedere il rimborso delle utenze domestiche?**

Sì, solo se la spesa per le utenze dell'appartamento locato è rimasta a tuo carico e cioè solo nel caso in cui non è previsto l'addebito al locatario.

→ **Sono in affitto, posso richiedere il rimborso della bolletta/fattura anche se intestata al proprietario ma pagata da me?**

Sono incluse nel rimborso anche le utenze per le quali, in caso di contratto di affitto, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico (quindi per la spesa effettivamente sostenuta) e non forfetario a carico del dipendente locatario o del proprio coniuge/familiare.

In questo caso, il proprietario locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dello stesso bonus bollette erogato eventualmente dal proprio datore di lavoro per le medesime spese.

→ **Come si procede nel caso di utenze intestate al "condominio"?**

È possibile chiedere il rimborso anche delle utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento), intestate al condominio, e ripartite fra i condomini per le quote rimaste a carico del singolo condomino.

È necessario verificare con il proprio Amministratore di condominio la disponibilità di documentazione a supporto. In caso di utenze intestate al condominio, la documentazione che comprovi la spesa sostenuta deve contenere il numero e l'intestatario della fattura, la tipologia di utenza, la quota parte pagata dal condomino (o dai suoi familiari) nonché data e modalità di pagamento effettuata dal condomino (o dai suoi familiari). Le spese devono riferirsi a consumi effettuati nel 2026.

Sono escluse le spese relative agli spazi comuni condominiali.

→ **Come faccio a compilare il form di richiesta rimborso utenze per avere il rimborso delle bollette?**

È necessario compilare il form di richiesta rimborso utenze riportando obbligatoriamente, per ogni bolletta, le seguenti informazioni:

- il numero della fattura
- la data della fattura
- l'emittente la fattura (fornitore)
- la tipologia di utenza (servizio idrico, energia elettrica, gas naturale)
- l'importo della fattura
- la data di pagamento
- le modalità di pagamento
- l'importo di cui si chiede il rimborso

Per ogni inserimento è necessario salvare i dati inseriti con "SALVA MODIFICHE".

Nel caso di richiesta di rimborso di più fatture, è possibile aggiungere nel form con "AGGIUNGI" i nuovi campi per ogni fattura/utenza di cui si chiede il rimborso.

Si precisa che in assenza di queste informazioni non si potrà procedere all'invio della richiesta di rimborso.

→ **A quanto ammonta l'importo che devo indicare in autodichiarazione?**

In fase di autodichiarazione, indipendentemente dall'importo inserito, l'importo massimo rimborsabile è pari al limite di esenzione dei fringe benefit previsto per il 2026 (€ 1.000, elevabili a € 2.000 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico e che abbiano richiesto l'innalzamento della soglia).

Si ricorda che è sempre possibile consultare la propria soglia fringe benefit nell'estratto conto della piattaforma Welfare Hub, nonché ogni mese verificare nel proprio cedolino la voce paga 91QC, che riporta l'importo progressivo dei fringe benefit entro la soglia di esenzione annuale, fruiti nel 2026, aggiornato al mese corrente.

2.3 Opzione B. - Accesso a beni e servizi

In Welfare Hub sono disponibili i prodotti, i servizi e le prestazioni per i titolari di Conto Sociale per somme derivanti da PVR 2025 e Conto Welfare UBI. I servizi e i prodotti sono suddivisi in 4 diverse aree tematiche:

- casa & famiglia (es. buoni spesa, voucher corsi e ripetizioni online)
- svago & tempo libero (es. voucher shopping, corsi per il tempo libero, abbonamenti riviste)
- salute & benessere (es. voucher visite mediche, check-up, palestre)
- viaggi & mobilità (es. buoni carburante, pacchetti viaggi, esperienze)

In relazione ai voucher di cui all'art. 51 comma 3-bis del TUIR, disponibili sulla piattaforma Welfare Hub, si ricorda che le disposizioni in vigore per l'anno 2026 prevedono che i c.d. **"fringe benefit"** (beni e servizi prestati dal datore di lavoro, quali ad esempio: mutui e prestiti a tasso agevolato, valore convenzionale dell'auto aziendale, foresteria-alloggio in uso al dipendente, voucher e rimborsi delle spese per utenze domestiche sopra menzionate) **non concorrono a formare reddito qualora il loro importo complessivo non superi il limite di legge. Al superamento del suddetto limite tutto l'importo cumulato nell'anno concorre alla formazione del reddito imponibile fiscale e contributivo.** Per il **2026** il limite è di **€ 1.000** complessivi e può essere elevato a **€ 2.000** per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, che abbiano inviato l'autocertificazione prevista. **Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'azienda al fine dell'attribuzione della soglia corretta.**

Per mutui e prestiti agevolati a tasso fisso ai fini della determinazione del fringe benefit si deve considerare il tasso ufficiale di riferimento (MRO) in vigore alla data di erogazione del mutuo o di rinegoziazione/surroga; per i mutui a tasso variabile il tasso ufficiale di riferimento (MRO) da considerare è quello vigente alla scadenza di ciascuna rata. Si precisa inoltre che i fringe benefit sono valorizzati solo se il tasso MRO risulta maggiore del tasso applicato al mutuo/prestito in ammortamento.

È onere del dipendente verificare il rispetto del limite del fringe benefit per effetto degli importi autocertificati nell'applicativo (tenendo conto di tutti gli eventuali ulteriori fringe benefit fruiti nel corso del 2026, es. interessi per mutui e prestiti con tassi agevolati rispetto all'MRO, foresterie, ecc.).

L'importo residuo non utilizzato nella piattaforma Welfare Hub al 31 dicembre 2026:

- se derivante da PVR, verrà liquidato nel cedolino di febbraio 2027;
- se derivante da Conto Welfare UBI, verrà versato a febbraio 2027 sulla posizione di previdenza complementare intestata al dipendente presso il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- se derivante da Contributo Welfare Figli, verrà versato a febbraio 2027 sulla posizione di previdenza complementare intestata al figlio/figlia qualora già aperta presso il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo.

2.4 Opzione C. - Contributo aggiuntivo a previdenza complementare

È possibile utilizzare il PVR destinato a Conto Sociale per versamenti aggiuntivi alla propria posizione individuale a contribuzione definita, beneficiando della totale esenzione fiscale e contributiva.

Il versamento alla previdenza complementare è fiscalmente esente e non viene considerato nel massimale contributivo previsto per legge (euro 5.164,57 annui, elevati a 5.300 euro dal 1° luglio 2026). L'esenzione è mantenuta, per l'importo aggiuntivo versato, anche in fase di erogazione della prestazione: pertanto, nel momento di percezione della prestazione previdenziale, l'importo derivante dal Conto Sociale non verrà tassato al pari dei contributi non dedotti.

È possibile destinare il Conto Welfare UBI per versamenti aggiuntivi alla propria posizione individuale a contribuzione definita aperta presso il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo. Tali versamenti sono assoggettati alla disciplina ordinaria della previdenza complementare e, pertanto, sono deducibili nei limiti del massimale contributivo previsto per legge non ancora utilizzato. Eventuali contributi eccedenti il predetto massimale concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e la prestazione finale corrispondente non sarà assoggettata ad imposizione al momento dell'erogazione.

2.5 Opzione D. – Liquidazione in busta paga, valida solo per le somme derivanti da PVR

L'intera somma già destinata a Conto Sociale può essere ripartita fra le modalità di utilizzo sopra indicate, specificando ciascun importo.

L'opzione di destinazione potrà essere modificata ogni mese scegliendo, anche in forma parziale, la destinazione a previdenza complementare e/o la liquidazione in busta paga nel primo cedolino utile (solo per il PVR).

3. CALENDARIO RIMBORSI E/O LIQUIDAZIONI

Nel caso si sia richiesto a maggio 2026 il pagamento del PVR in busta paga o la sua destinazione alla propria posizione di previdenza complementare, il relativo accredito avverrà con la mensilità di giugno 2026.

Dal mese di **giugno** si effettueranno i primi rimborsi relativi alle spese per il dipendente, i figli o per i familiari anziani o non autosufficienti inserite nella procedura "**Conto Sociale – Welfare Hub**" approvate entro **fine maggio** (nei mesi successivi si procederà analogamente, fino a capienza del saldo disponibile del Conto Sociale ed entro febbraio 2027).

Sarà possibile destinare l'eventuale saldo residuo del Conto Sociale ad un versamento aggiuntivo alla propria posizione di previdenza complementare ovvero richiederne la liquidazione in busta paga (solo per il PVR), ogni mese, a partire dal 21 maggio 2026 e fino al 27 novembre 2026.

Di seguito una tabella riepilogativa delle opzioni disponibili e delle relative scadenze:

Modalità di utilizzo	Conto Sociale da PVR	Conto Welfare UBI	Conto Sociale Figli	Conto Sociale familiari non autosufficienti
Rimborso spese per figli	dal 21 maggio 2026 all'8 gennaio 2027			NON PREVISTO
Rimborso spese per assistenze familiari anziani o non autosufficienti	dal 21 maggio 2026 all'8 gennaio 2027		NON PREVISTO	da giugno 2026 al 30 novembre 2027
Rimborso spese per assistenze personali e canoni di noleggio	NON PREVISTO			da giugno 2026 al 30 novembre 2027
Rimborso utenze	dal 21 maggio 2026 al 27 novembre 2026 ore 18		NON PREVISTO	
Accesso a beni e servizi (fringe benefit)	dal 21 maggio 2026 al 27 novembre 2026 ore 18		NON PREVISTO	
Accesso a beni e servizi (voucher welfare non fringe)	dal 21 maggio 2026 al 30 dicembre 2026 ore 18		NON PREVISTO	
Versamento a previdenza complementare	Opzione possibile tutti i mesi dal 21 maggio 2026 al 27 novembre 2026 ore 18		A febbraio 2026 alla posizione previdenziale aperta a nome del figlio/a del dipendente presso il Fondo Pensione a contribuzione definita di Gruppo	NON PREVISTO
Pagamento in cedolino	Opzione possibile tutti i mesi dal 21 maggio 2026 al 27 novembre 2026 ore 18	NON PREVISTO		
Eventuali residui disponibili alla chiusura della piattaforma	Liquidati nel cedolino di febbraio 2027 con tassazione tempo per tempo vigente	Versati nel mese di febbraio 2027 alla posizione previdenziale aperta a nome del dipendente presso il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo	Versati nel mese di febbraio 2027 alla posizione previdenziale aperta a nome del figlio/a del dipendente presso il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo. Non è mai prevista la monetizzazione	NON PREVISTO